

Prestazioni economiche verso i Ciechi Civili

Sono considerati ciechi civili i soggetti **affetti da cecità totale o con residuo visivo** non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.

Pensione non reversibile dei ciechi totali

E' la prestazione economica che spetta ai ciechi assoluti di età superiore ai 18 anni.

Requisiti sanitari

Per il diritto alla prestazione è necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00 ovvero la mera percezione dell'ombra o della luce

Requisito reddituale

Come per le prestazioni economiche di invalidità civile anche per la pensione non reversibile dei ciechi assoluti il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all'anno precedente quello in cui la prestazione è erogata; se il reddito è relativo a pensioni si considererà quello dell'anno in corso così come nei casi di prima liquidazione.

Il limite di reddito, come quello della pensione degli invalidi civili, per il 2019 è pari a € 16.814,34.

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile (vedi assegno mensile di assistenza).

Compatibilità

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Misura

L'importo è per il 2019 pari a € 285,66 per la pensione erogata ai ciechi assoluti ricoverati.

E' di importo pari a € 308,93 la prestazione spettante ai ciechi assoluti non ricoverati.

Al pari delle prestazioni degli invalidi civili, dal 1° gennaio 2001 la pensione non reversibile è stata maggiorata di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e, al compimento del 60° anno di età è soggetta all'incremento fino a € 604,92 per il 2019, sempreché sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti (vedi assegno sociale). Al compimento del 67° anno continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non sostituita dall'assegno sociale.

Indennità di accompagnamento

E' la prestazione che spetta ai ciechi assoluti di qualsiasi età ed è svincolata da requisiti reddituali.

Requisiti sanitari

Residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00 ovvero la mera percezione dell'ombra o della luce.

Incompatibilità

E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

Compatibilità

E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture pubbliche.

In caso di pluriminorazioni è cumulabile con l'indennità di accompagnamento degli invali civili totali e l'indennità di comunicazione dei sordi.

Misura

L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2019, è pari ad € 921,13.

Pensione non reversibile dei ciechi parziali o ventesimisti

E' la prestazione economica che spetta ai ciechi parziali a qualsiasi età.

Requisiti sanitari

Per il diritto alla prestazione è necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Requisito reddituale

E' quello previsto per la pensione dei ciechi assoluti.

Compatibilità

E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Misura

L'importo è per il 2019 pari a € 285,66.

Dal 1° gennaio 2001, per i pensionati non ancora 67enni, l'importo è maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge.

Al compimento del 67° anno la pensione continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non sostituita dall'assegno sociale, ma laddove ricorrano i requisiti di legge è soggetta alla maggiorazioni previste per la generalità degli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale e al compimento del 70° anno di età all'incremento fino a € 604,92 per il 2019.

Indennità speciale

E' la prestazione che spetta ai ciechi civili parziali (ventesimisti) svincolata dall'età e da requisiti reddituali

Requisiti sanitari

Residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Incompatibilità

E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

Compatibilità

E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture a totale carico dello Stato.

In caso di pluriminorazioni è cumulabile con l' indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e l'indennità di comunicazione dei sordomuti.

Misura

L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2019, è pari ad € 210,61.